

*Termine d'opposizione: 18 marzo 1964*

---

**LEGGE FEDERALE**  
che modifica  
**quella su l'assicurazione militare**  
(Del 19 dicembre 1963)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 marzo 1963 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 20 settembre 1949 <sup>2)</sup> su l'assicurazione militare è modificata come segue:

*Art. 1*

È assicurato contro gli infortuni e le malattie:

1. chiunque compie un servizio militare obbligatorio o volontario o un servizio speciale comandato;
2. chiunque prende parte all'istruzione preparatoria volontaria o all'istruzione tecnica premilitare, in quanto queste attività sono coperte dall'assicurazione militare in forza di una decisione del Consiglio federale;
3. chiunque prende parte, in forza di un ordine di marcia o delle sue funzioni ufficiali:
  - a. alle operazioni di reclutamento e di visita sanitaria, come anche agli esami pedagogici delle reclute;
  - b. alle ispezioni dell'armamento e dell'equipaggiamento;
4. chiunque funziona come perito per l'ispezione o la stima di cavalli, autoveicoli o attrezzi sottoposti alla requisizione militare;

I. Persone assicurate contro gli infortuni e le malattie.

1) FF 1963, 405.

2) RU 1949, 1705 (A XI L).

5. chiunque partecipa come tiratore o funzionario agli esercizi di tiro fuori servizio, in quanto questi esercizi sono coperti dall'assicurazione militare in forza di una decisione del Consiglio federale;
6. chiunque partecipa, fuori servizio, a un'attività militare volontaria, in quanto questa attività è conforme alle istruzioni del Dipartimento militare federale;
7. chiunque, essendo tenuto al servizio militare o complementare, sconta una pena di arresti militari o si trova in detenzione militare preventiva e in seguito non è condannato o chiunque sconta una pena di detenzione in regime militare. In simili casi, è tuttavia escluso qualsiasi diritto a prestazioni in denaro durante l'esecuzione della pena;
8. chiunque è al servizio della Confederazione come:
  - a. membro del corpo degli istruttori;
  - b. membro del corpo della guardia delle fortificazioni;
  - c. membro della squadra di vigilanza;
  - d. controllore d'armi o suo supplente;
  - e. agente del Deposito federale di cavalli dell'esercito, purché porti regolarmente l'uniforme o, sul lavoro, vesti di servizio;
  - f. marcatore o infermiere di una piazza d'armi;
 il Consiglio federale può assoggettare all'assicurazione militare altri agenti della Confederazione per tutto il tempo in cui sono attribuiti a una truppa e ne condividono i rischi;
9. chiunque è ricoverato in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione militare.

<sup>2</sup> È inoltre assicurato chiunque, nel servizio di protezione civile, partecipa, come obbligato o come istruttore, a corsi, esercizi, rapporti, o è mobilitato in servizio attivo o per soccorsi urgenti, come anche chiunque collabora ad un intervento degli organi di protezione.

#### Art. 2

II. Persone assicurate soltanto contro le conseguenze di vaccinazioni.

Chi ottempera alle raccomandazioni del medico in capo dell'esercito e si sottopone a una vaccinazione prima dell'entrata in servizio è assicurato contro le conseguenze eventuali di questo provvedimento.

#### Art. 3, cpv. 1 e 3

<sup>1</sup> L'assicurazione si estende a tutta la durata delle situazioni ed operazioni menzionate nell'articolo 1 e chiamate qui di seguito « servizio ».

<sup>3</sup> L'assicurazione è sospesa durante il tempo in cui l'assicurato esercita, a proprio profitto o a profitto di un terzo, un'attività lucrativa e durante ogni congedo personale. Il capoverso 2 è applicabile ai tragitti percorsi per recarsi in congedo e per rientrare dallo stesso.

*Art. 5, cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Se l'assicurazione fornisce la prova prevista alla lettera *a* ma non quella menzionata alla lettera *b*, essa risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista alla lettera *b* vale anche per la commisurazione del danno assicurato.

<sup>3</sup> Se, al più tardi al momento della visita sanitaria d'entrata, è accertata l'esistenza di un'affezione anteriore al servizio e ciononostante il militare è trattenuto in servizio, questi ha diritto alle prestazioni legali intere dell'assicurazione durante dodici mesi dall'insorgenza di detto diritto. In seguito la responsabilità dell'assicurazione è regolata dai capoversi 1 e 2.

*Art. 7, cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Le rendite per i superstiti non possono essere ridotte se non in caso di crimine e, al massimo, d'un terzo.

*Art. 8, cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 11*

<sup>1</sup> Non appena l'assicurazione ha avuto conoscenza di un'affezione, fa accertare i fatti e i diritti del richiedente. A questo scopo, essa può interrogare, in ogni tempo, quest'ultimo, i suoi familiari e terze persone. Ogni audizione dev'essere verbalizzata. L'assicurazione può far capo anche alla collaborazione delle autorità cantonali o comunali che possono mettere in conto soltanto le loro spese effettive.

<sup>2</sup> Ogni persona interrogata è tenuta a fornire informazioni veritiere e complete all'assicurazione. Una contravvenzione inescusabile a questi obblighi da parte del richiedente può avere come conseguenza la privazione parziale, nei casi gravi totale, delle prestazioni dell'assicurazione.

<sup>3</sup> L'assicurazione può chiedere che l'assicurato o i suoi eredi scioglano dal segreto professionale qualsiasi medico che l'ha curato privatamente, per quanto si tratti di accertamenti di questo medico o di fatti in relazione diretta con l'affezione notificata. Se il richiedente rifiuta, le autorità amministrative e giudiziarie competenti in materia di assicurazione militare determinano le conseguenze del rifiuto in sede di prova.

<sup>4</sup> L'assicurazione designa i periti, tenendo equo conto dei desideri dell'interessato, e gliene comunica il nome. I motivi di inabilità e di ricusa dei periti sono sottoposti alle disposizioni valevoli per la procedura davanti al Tribunale federale delle assicurazioni. Il richiedente ha inoltre il diritto di rifiutarli senza esporne i motivi. In questo caso, quando non sia possibile accordarsi sulla scelta di altri periti, questi saranno designati dal giudice (art. 55, cpv. 5). I periti danno il loro parere motivato che sarà messo nell'inserito.

<sup>5</sup> Quando l'assicurazione reputa che l'inchiesta è completa, ne comunica sommariamente il risultato al richiedente. Questi può chiedere di esaminare gli atti e proporre un complemento d'inchiesta. L'assicurazione decide su simili proposte.

<sup>6</sup> L'assicurazione indennizza i testimoni, i periti e anche il richiedente se subisce una perdita di guadagno.

<sup>7</sup> Per il periodo dell'inchiesta, l'assicurazione prende i provvedimenti necessari a una cura appropriata, all'osservazione e al controllo del richiedente; essa tiene conto equamente dei desideri di questo, di quelli della sua famiglia e del medico curante.

#### Art. 12

<sup>1</sup> L'assicurazione comunica al richiedente, in forma di proposta scritta e motivata, il riconoscimento o il rifiuto delle sue pretese, e, se del caso, la natura o i limiti delle prestazioni previste, rendendolo attento che è tenuto a dichiarare per scritto, entro trenta giorni, se l'accetta o se vi si oppone.

<sup>2</sup> La proposta, esplicitamente accettata, prende forza di decisione definitiva, riservata la revisione prevista all'articolo 13.

<sup>3</sup> Se il richiedente vi si oppone, o non si pronuncia entro il termine assegnatogli, gli atti sono consegnati alla direzione dell'assicurazione che, dopo nuovo esame, prende una decisione. Questa, da comunicarsi motivata al richiedente, deve indicare i rimedi giuridici e il termine, la forma, l'autorità di ricorso.

<sup>4</sup> Le proposte e le decisioni vengono comunicate al richiedente con lettera raccomandata.

<sup>5</sup> Ogni proposta di fine delle prestazioni correnti deve essere comunicata al richiedente almeno il mese che precede l'ultimo pagamento.

#### Art. 14

Le prestazioni dell'assicurazione militare sono:

- a. le prestazioni per danni agli oggetti (art. 8, cpv. 2);
- b. la cura dell'affezione (art. da 16 a 19);

- c. l'indennità di malattia (art. 20 e 21);
- d. le indennità suppletive (art. 22);
- e. la rendita per l'invalidità (art. da 23 a 27);
- f. le prestazioni per persone di condizione indipendente (art. 27 *bis*);
- g. l'indennità funeraria (art. 28);
- h. le rendite ai superstiti (art. da 29 a 36);
- i. il riscatto (art. 37);
- j. l'indennità unica (art. 38);
- k. l'integrazione professionale (art. 39 e 40);
- l. l'indennità di riparazione (art. 40 *bis*).

*Art. 15, cpv. 2 (nuovo)*

<sup>2</sup> Chi non ha fatto valere il diritto a prestazioni o a un aumento delle stesse o chi ancora non ha ricevuto le prestazioni che poteva pretendere può recuperare l'importo che gli spetta. Il diritto di ricupero si estingue cinque anni dopo la fine del mese in cui le prestazioni erano dovute.

*Art. 18, cpv. 3, 4, 5 (nuovo) e 6 (nuovo)*

<sup>3</sup> Si può ragionevolmente esigere che l'assicurato si sottoponga a un'operazione quando un consulto medico la riveli necessaria all'accertamento diagnostico o verosimilmente comportante un notevole miglioramento, pur risultando sicuramente effettuabile e priva di conseguenze gravi.

<sup>4</sup> L'assicurato che, senza motivi plausibili, rifiuta di sottoporsi a un atto operatorio a scopi terapeutici, ha diritto soltanto alle prestazioni spettantegli se l'operazione avesse avuto l'esito atteso. In caso di rifiuto di un intervento destinato a precisare la diagnosi, le autorità amministrative e giudiziarie competenti in materia di assicurazione militare determinano le conseguenze di un simile rifiuto agli effetti della produzione delle prove.

<sup>5</sup> All'assicurato dev'essere data esplicita informazione circa le conseguenze giuridiche d'un rifiuto giusta il capoverso 4, nonché assegnato un termine di riflessione.

<sup>6</sup> L'assicurazione assume l'intero rischio dei provvedimenti presi a scopi terapeutici o destinati all'accertamento del caso.

*Art. 20, cpv. 2, 3 e 4*

<sup>2</sup> L'indennità di malattia corrisponde,  
— per gli assicurati celibi senza oneri di famiglia, all'80 per cento,

- per gli assicurati celibi con oneri di famiglia o sposati senza figli (art. 31 e 32), all' 85 per cento,
- per gli assicurati sposati con figli (art. 31 e 32) al 90 per cento, del guadagno che l'assicurato perde in seguito all'affezione, comprese le entrate accessorie regolari.

<sup>3</sup> Il guadagno è considerato solo fino a 420 franchi settimanali, 1750 mensili e 21000 annui.

<sup>4</sup> Per gli assicurati dal guadagno nullo od inferiore ai 250 franchi mensili, l'indennità è calcolata giusta quest'ultimo ammontare.

#### *Art. 23, cpv. 1*

<sup>1</sup> Se non v'è da aspettarsi, dalla continuazione della cura, un sensibile miglioramento delle condizioni dell'assicurato o se l'affezione assicurata cagiona un pregiudizio presumibilmente permanente alla capacità al guadagno o provoca una menomazione rilevante dell'integrità fisica o psichica, l'indennità di malattia è sostituita da una rendita per l'invalidità.

#### *Art. 24, cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il guadagno è considerato solo fino a 21000 franchi l'anno.

<sup>3</sup> Se sia da presumere che, per tutta la probabile durata di pensionamento, l'assicurato avrà un guadagno nullo od inferiore ai 3000 franchi, la rendita per l'invalidità va calcolata giusta questo ultimo ammontare.

#### *Art. 25*

<sup>1</sup> La rendita per menomazione rilevante dell'integrità fisica o psichica è determinata equamente secondo le circostanze.

<sup>2</sup> Questa rendita può essere riscattata in ogni tempo, d'ufficio o a richiesta dell'assicurato, anche se non sono adempite le condizioni menzionate all'articolo 37.

<sup>3</sup> Quando la diminuita capacità al guadagno coincide con una menomazione rilevante dell'integrità fisica o psichica, è assegnata una rendita unica, nella determinazione della quale occorre tuttavia tener conto dei due danni.

<sup>4</sup> Se viene lesa uno degli organi doppi, il rischio di un'ulteriore menomazione all'altro non deve essere considerato nel calcolo della rendita. Se anche il secondo organo viene più tardi menomato, il danno intero va a carico dell'assicurazione militare. In questo caso, l'assicurazione è surrogata all'assicurato o ai suoi superstiti, nei diritti deducibili, da un'assicurazione infortuni o malattie, per la menomazione del secondo organo. Resta riservato il capoverso 1 dell'articolo 49.

Art. 25 bis (nuovo)

<sup>1</sup> Quando le circostanze lo richiedono, ma comunque ogni cinque anni, il Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale circa lo stato delle rendite rispetto ai prezzi e ai redditi del lavoro, proponendone, ove occorra, un equo adattamento.

3 bis Adattamento delle rendite.

<sup>2</sup> I decreti federali d'adattamento non sono sottoposti al referendum.

Art. 27 bis (nuovo)

<sup>1</sup> L'assicurato che, causa l'affezione, non riesce a mantenere l'azienda con le prestazioni assicurative ordinarie, può beneficiare di prestazioni suppletive.

VI. bis Prestazioni per persone di condizione indipendente.

<sup>2</sup> Queste possono essere accordate solo se l'assicurato, con i familiari, già abbia diligentemente cercato di provvedere e purchè sia presumibile ch'egli ritornerà in grado di condurre da sè l'azienda entro un termine adeguato.

<sup>3</sup> Le prestazioni suppletive non devono superare il 30 per cento del guadagno computabile, non possono essere ridotte in caso di responsabilità parziale dell'assicurazione e vanno pagate a mese.

Art. 28, cpv. 2

<sup>2</sup> L'indennità funeraria importa 1200 franchi. Essa è portata a 2000 franchi quando l'assicurato defunto non è seppellito a spese della truppa. In tal caso, l'indennità deve servire anzitutto alle spese funerarie.

Art. 29, cpv. 2 e 3

<sup>2</sup> L'assicurazione procede d'ufficio all'inchiesta relativa all'attribuzione della rendita ai superstiti.

<sup>3</sup> Abrogato.

Art. 30, cpv. 1, 3 e 5

<sup>1</sup> La rendita spetta in primo luogo al coniuge superstite e decorre dal giorno successivo alla morte dell'assicurato. Essa comporta le seguenti percentuali del guadagno annuo del defunto:

- mancando figli con diritto alla rendita, il 50 per cento;
- rimanendo, oltre al coniuge, un unico figlio con diritto alla rendita, il 45 per cento;
- negli altri casi, il 40 per cento.

<sup>3</sup> Il coniuge superstite che risposa conserva il diritto alla rendita, ancorchè questo rimanga sospeso per tutta la durata del nuovo matrimonio; egli può tuttavia chiedere all'assicurazione di riscattargli quel diritto contro un indennizzo pari a tre rendite annue. La

domanda di riscatto dev'essere presentata entro un anno dalle nuove nozze.

<sup>5</sup> La rendita del coniuge superstite, tranne nel caso di nuove nozze, è vitalizia.

#### Art. 31

Hanno diritto alla rendita, contemporaneamente al coniuge superstite o dopo di lui:

- a. i figli legittimi o legittimati dell'assicurato;
- b. i figli adottati dall'assicurato;
- c. i figli illegittimi dell'assicurato;
- d. i figli del coniuge superstite e i figli elettivi dell'assicurato, da questo mantenuti.

#### Art. 32

<sup>1</sup> La rendita di figlio decorre dall'indomani della morte dell'assicurato, per i figli postumi, dal giorno della loro nascita.

<sup>2</sup> La rendita è dovuta a ciascun figlio fino all'età di diciotto anni compiuti. Se a questa età la formazione professionale del giovane non è ancora terminata, la rendita è corrisposta fino al compimento di detta formazione, al più tardi però fino all'età di venti anni compiuti.

<sup>3</sup> Il figlio che, per motivi di salute, ha un'incapacità al guadagno del 50 per cento almeno, nel momento della morte dell'assicurato o della scadenza della rendita (cpv. 2), resta legittimato a quest'ultima fino a quando la sua incapacità sarà scesa al disotto di detta percentuale.

#### Art. 33, cpv. 3

<sup>3</sup> Le rendite agli orfani d'uno o d'ambo i genitori sono complessivamente pari al 75 per cento del guadagno dell'assicurato, ma solo al 35 per cento se il coniuge superstite gode d'una rendita militare. L'importo è ripartito tra gli orfani proporzionalmente alle aliquote delle loro rendite.

#### Art. 34, cpv. 2 e 4

<sup>2</sup> Ciascuno dei genitori riceve una pensione propria pari al 25 per cento al massimo del guadagno annuo del defunto; l'importo complessivo delle pensioni dei due genitori, anche se vivono separati, è del 40 per cento al massimo di questo guadagno o solamente del 25 per cento se una rendita è corrisposta contemporaneamente al coniuge superstite.

<sup>4</sup> Se sopravvive un sol genitore che deve provvedere ad un fratello o ad una sorella del defunto, la sua rendita può essere portata fino al 40 per cento del guadagno annuo del defunto, o solamente

3. Figli  
a. Beneficiari.

b. Durata  
della rendita

al 25 per cento se una rendita è corrisposta contemporaneamente al coniuge superstite. Per questo aumento valgono le condizioni poste nell'articolo 32.

*Art. 35; cpv. 1, n. 1*

1. ai fratelli e alle sorelle, fino al 15 per cento cadauno ma, globalmente, fino al 25 per cento del guadagno annuale del defunto. L'articolo 32 è applicabile per analogia;

*Art. 39*

<sup>1</sup> L'assicurazione facilita l'integrazione professionale segnata-

XI. Integrazione professionale.  
1. In generale.

- mente:
- attribuendo prestazioni suppletive quando l'assicurato, senza sua colpa, non può utilizzare la sua capacità al lavoro;
  - formando l'assicurato a una nuova professione se la sua incapacità al lavoro è considerevole nell'attività precedentemente esercitata e se è lecito aspettarsi una capacità notevolmente superiore in un'altra professione per la quale l'assicurato dimostra interesse ed ha le attitudini volute.

<sup>2</sup> Nei casi previsti alla lettera *a*, le prestazioni suppletive dell'assicurazione non possono superare l'importo di una rendita per invalidità totale per sei mesi. Durante la formazione prevista alla lettera *b*, l'assicurazione concede, oltre alla rendita corrispondente all'invalidità dell'assicurato, per un periodo di quattro anni al massimo, prestazioni suppletive che, sommate alla rendita, possono raggiungere l'importo di una rendita per invalidità totale. Quando il cambiamento di professione cagiona spese particolari, l'assicurazione vi contribuisce inoltre equamente.

<sup>3</sup> Le prestazioni disposte dalla lettera *b*, qui sopra, non possono venir ridotte ove vi sia responsabilità solo parziale dell'assicurazione.

<sup>4</sup> L'assicurato che si sottrae o s'oppone al mutamento di professione ragionevolmente propostogli come notevolmente migliorante la sua capacità di guadagno, ha diritto solo alle prestazioni che gli spetterebbero qualora il mutamento fosse attuato col previsto successo. Circa questa conseguenza dev'esser gli dato avvertimento esplicito con un termine di riflessione.

<sup>5</sup> Gli invalidi militari vanno presi in considerazione per l'assunzione in posti di lavoro, segnatamente dell'amministrazione federale, quando le capacità risultano pari e le circostanze lo consentono.

*Art. 40 bis (nuovo)*

<sup>1</sup> Per circostanze particolari, l'assicurazione può assegnare alla

XI bis. Riparazione.

vittima di lesioni corporee o, in caso di morte, alla famiglia, un'equa riparazione.

<sup>2</sup> Delta riparazione è però esclusa se è attribuita la rendita per rilevante menomazione dell'integrità fisica o psichica.

*Art. 41, cpv. 1*

<sup>1</sup> Le prestazioni dell'assicurazione sono equamente ridotte se l'affezione assicurata è stata cagionata solo parzialmente dalle influenze subite durante il servizio (art. 5 e 6). Esse sono inoltre proporzionatamente scemate:

- a. se l'affezione assicurata ha per conseguenza soltanto una parziale incapacità al guadagno;
- b. qualora una contravvenzione inescusabile all'obbligo di notificare l'affezione ha per conseguenza un aumento delle spese dell'assicurazione.

*Art. 42*

2. Aumento.

Se l'assicurato è un invalido senz'aiuto, l'indennità di malattia, o la rendita per l'invalidità, è aumentata a tempo determinato o indeterminato e sino al 100 per cento del guadagno computabile. Se l'invalidità comporta spese particolari, all'assicurato è pagato inoltre un adeguato assegno.

*Art. 46*

*Abrogato*

*Art. 49, cpv. 2 (nuovo)*

<sup>2</sup> Per gli infortuni di motociclo, usato a titolo privato — ciò che include anche l'entrata in servizio —, durante i congedi e dopo il licenziamento, l'assicurazione è surrogata, per la totalità delle proprie prestazioni, agli assicurati o ai loro superstiti, quanto ai diritti che spettano ai medesimi in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni di motociclo, disposta come obbligatoria nell'articolo 78 della legge federale del 19 dicembre 1958 <sup>1)</sup> sulla circolazione stradale.

*Art. 55, cpv. 4 e 5 (nuovo)*

<sup>4</sup> Competente in prima istanza è, a scelta dell'attore, il tribunale del suo Cantone di domicilio, quello del suo Cantone d'attinenza o quello del Cantone in cui egli soggiorna per un trattamento ospedaliero prolungato. Se l'attore è domiciliato all'estero, è competente il tribunale del Cantone d'attinenza, quello del Cantone dell'ultimo domicilio in Svizzera o quello d'un altro Cantone, stabilito di comune intesa tra le parti.

1) RÜ 1959, 685 (A XIII J).

<sup>5</sup> Se, nella procedura d'inchiesta, il richiedente e l'assicurazione non s'accordano sui periti (art. 11, cpv. 4), il presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone d'attinenza del richiedente li designa inappellabilmente con procedura sommaria, ad istanza dell'assicurazione e dopo aver udito il richiedente. Se costui è domiciliato all'estero l'istanza va rivolta al presidente del Tribunale del suo Cantone d'attinenza.

*Art. 59, cpv. 4*

<sup>4</sup> I termini d'azione e di ricorso previsti nella presente legge si considerano osservati ancorchè la domanda o la dichiarazione di ricorso sia giunta, ma in tempo utile, ad un'autorità o ad un ufficio incompetente. In tali casi, l'atto deve essere trasmesso d'ufficio all'autorità competente.

*Art. 63, cpv. 2*

<sup>2</sup> Il fondo invalidi vale come fondo di riserva dell'assicurazione militare e può, mediante decreto federale, essere messo a contribuzione per la copertura delle spese speciali della stessa. Detto decreto non soggiace al referendum.

## II

Nella legge federale sull'assicurazione militare il termine «rendita» è sostituito al termine «pensione».

## III

La legge federale del 19 giugno 1959 <sup>1)</sup> sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 44, cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli assicurati che ricevono un'indennità di malattia dell'Istituto nazionale d'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare oppure una rendita di quest'ultima assicurazione per il periodo dell'integrazione, non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità.

## IV

<sup>1</sup> Le rendite attribuite per tempo indeterminato saranno riadattate, con effetto al 1<sup>o</sup> gennaio 1964, tenuto equo conto dell'indice dei prezzi, del reddito del lavoro nella professione dell'assicurato, nonché dell'età di quest'ultimo. Il beneficiario d'una rendita non deve

1) RU 1959, 845 (A XV B 1 b).

1916

comunque riceverà meno del totale delle prestazioni di cui godeva innanzi. Il Consiglio federale emana in merito le disposizioni particolari.

<sup>2</sup> Le altre prestazioni toccate dalla presente legge saranno, a contare dalla sua entrata in vigore, adeguate al nuovo diritto.

<sup>3</sup> I casi non ancora chiusi da una decisione definitiva al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono trattati secondo il nuovo diritto.

V

<sup>1</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1964.

<sup>2</sup> Contemporaneamente essa abroga il decreto federale del 23 marzo 1962<sup>1)</sup> concernente le indennità di rincaro agli assegnatari di pensioni militari.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: **Danloth**

Il Segretario: **F. Weber**

---

### Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 dicembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

Data della pubblicazione: 19 dicembre 1963.

Termine d'opposizione: 18 marzo 1964.

---

1) RU 1962, 819 (A XI L).

*Termine d'opposizione: 18 marzo 1964*

## LEGGE FEDERALE

che modifica

**quella sulle indennità ai militari per perdita di guadagno**

(Del 19 dicembre 1963)

### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 31 maggio 1963,

*decreta:*

#### I

La legge federale del 25 settembre 1952<sup>1)</sup> sulle indennità ai militari per perdita di guadagno è modificata come segue:

#### *Art. 9, cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Per i militari, che prima dell'entrata in servizio esercitavano un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera per l'economia domestica si compone di un importo di base fisso di franchi 3.— e di un importo variabile pari al 50 per cento del reddito medio, conseguito, mediante un'attività lucrativa, prima del servizio; l'indennità è tuttavia di 8 franchi al minimo e di 23 franchi al massimo.

<sup>2</sup> L'indennità giornaliera per persona sola è pari al 40 per cento della corrispondente indennità per l'economia domestica; essa è tuttavia di franchi 3,20 al minimo e di franchi 9,20 al massimo. Per le reclute, l'indennità è di franchi 3,20 il giorno.

#### *Art. 10, cpv. 1.*

<sup>1</sup> Per i militari, che prima di entrare in servizio non esercitavano un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera per l'economia domestica è di 8 franchi e l'indennità giornaliera per persona sola di franchi 3,20.

#### *Art. 11*

Durante i servizi prestati, all'infuori dei corsi di ripetizione e dei corrispondenti servizi di sostituzione, per accedere a un grado

c. Durante i servizi di avanzamento.

1918

superiore. L'indennità giornaliera per l'economia domestica è almeno di 12 franchi e l'indennità giornaliera per persona sola almeno di 7 franchi. Il Consiglio federale può designare particolareggiatamente i servizi valevoli di avanzamento.

*Art. 13*

Assegno per i figli.

L'assegno per i figli è di 3 franchi il giorno per ogni figlio.

*Art. 14*

Assegno per assistenza.

L'assegno per assistenza è di 6 franchi il giorno per la prima persona assistita dal militare e di 3 franchi il giorno per ogni altra; esso è ridotto nella misura in cui eccede la prestazione giornaliera effettiva del militare o per quanto non permetterebbe più di considerare la persona assistita come bisognosa d'aiuto nel senso dell'articolo 7, capoverso 1.

*Art. 15*

Assegno per l'azienda.

L'assegno per l'azienda è di 5 franchi il giorno.

*Art. 16*

Limiti massimi.

L'indennità complessiva, senza l'assegno per l'azienda, non deve eccedere l'importo di 40 franchi il giorno. Essa è diminuita per quanto superi il 90 per cento del reddito medio conseguito, mediante un'attività lucrativa, prima dell'entrata in servizio; le indennità minime conformemente all'articolo 9 o 11, come anche tre assegni per i figli e un assegno per assistenza devono, tuttavia, essere pagati integralmente.

*Art. 29*

Disposizioni applicabili.

Le disposizioni della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernenti l'obbligo di fornire informazioni, l'esecuzione fiscale, l'assunzione delle spese e tasse postali, il computo dei termini, nonché la forza di cosa giudicata e il carattere di sentenza esecutiva sono applicabili per analogia.

II

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oscar**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 19 dicembre 1963.

Il Presidente: **Danioth**

Il Segretario: **F. Weber**

---

### Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 19 dicembre 1963.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser**

---

Data della pubblicazione: *19 dicembre 1963.*

Termine d'opposizione: *18 marzo 1964.*

## **Legge Federale che modifica quella su l'assicurazione militare (Del 19 dicembre 1963)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1963
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	50
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	19.12.1963
Date	
Data	
Seite	1905-1919
Page	
Pagina	
Ref. No	10 154 763

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.